



**CITTÀ DI VENARIA REALE**  
PROVINCIA DI TORINO

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA.**

L'anno duemilatredici, addì venticinque, del mese di marzo, ore 18.00, in Venaria Reale, nel Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria seduta pubblica di prima convocazione.

Al momento dell'assunzione di questa deliberazione sono:

| CONSIGLIERI                 | P | A | CONSIGLIERI         | P | A |
|-----------------------------|---|---|---------------------|---|---|
| CATANIA Giuseppe            | P |   | IPPOLITO Salvatore  | P |   |
| ALESSI Lino                 | P |   | IZZO Franco         |   | A |
| BAGLIO Vito                 | P |   | LA GRECA Nadia      | P |   |
| BAIETTO Giovanni            | P |   | MERCADANTE Calogero | P |   |
| BENVENUTO Alessandro Manuel |   | A | MEZZANO Duilio      | P |   |
| BORGESE Salvatore           | P |   | MISTRONI Stefano    | P |   |
| CAPOGNA Giuseppe            | P |   | PICATTI Dario       | P |   |
| CASO Mirko                  | P |   | POLLARI Nicola      | P |   |
| CERRINI Gianpaolo           | P |   | RENNA Domenico      | P |   |
| CONCORDIA Rocco             | P |   | RUSSO Maurizio      | P |   |
| DE CANDIA Giuseppe          | P |   | SARULLO Francesco   | P |   |
| DE LUCA Antonino            | P |   | SCAVONE Marco       | P |   |
| DI GIACOMO Raffaele         | P |   | SUBBIANI Stefano    | P |   |
| ECHINOPPE ANGLÉSIO Antonio  | P |   | TINOZZI Luigi       | P |   |
| FRAGALE Francesco           | P |   | VULLO Fabrizio      | P |   |
| GIANASSO Alessandro         | P |   |                     |   |   |

Assiste alla seduta il Vice Segretario Generale Sig. BOIERO dott. Livio

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale Sig. RENNA prof. Domenico

il quale riconosciuta la validità dell'adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito all'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA – REVOCA DELIBERAZIONE C.C. N. 28 DEL 13/02/2006.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Su relazione dell'Assessore alle Politiche della Casa;

Premesso che:

- L'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale a favore di cittadini in emergenza abitativa, derivante da perdita dell'abitazione a seguito di procedure di estromissione coatta od a situazioni personali di particolare debolezza sociale riconosciute ed in carico ai Servizi Sociali territoriali, è attualmente disciplinata dal Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13 febbraio 2006".
- Tale Regolamento ha contribuito a migliorare la visibilità delle scelte dell'Amministrazione in questo settore nel quale opera esercitando la facoltà, prevista dall'art. 13 comma 1 della Legge Regionale n. 46/1995 e s.m.i., di destinare per l'emergenza abitativa una determinata quota degli alloggi di edilizia sociale che si sono resi disponibili annualmente, quindi assegnabili al di fuori delle graduatorie dei bandi generali.
- Il quadro di riferimento normativo dell'edilizia sociale è ora mutato per effetto della Legge Regionale n. 3/2010 e dei regolamenti attuativi approvati con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del 4 ottobre 2011 n. 9/R, 10/R, 11/R, 12/R, 13/R, 14/R e 15/R che sono entrati in vigore il 4 gennaio 2012, pubblicati sul BUR n. 40S1 del 6.10.2011.

Rilevato che:

- Tra le novità introdotte vi è in particolare il nuovo regime delle assegnazioni "su riserva" (articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010) che autorizza i Comuni ad assegnare un'aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie da bando generale, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste dal legislatore regionale (con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5 della stessa legge approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R), e non più individuate in autonomia dai singoli Comuni.
- Dall'entrata in vigore del nuovo quadro normativo dell'edilizia sociale, dal 4 gennaio 2012 sono considerati in situazione di emergenza abitativa esclusivamente i nuclei familiari che si trovino nelle seguenti condizioni:
  - a) assoggettati a procedure esecutive di sfratto o a decreto di trasferimento conseguente a procedura esecutiva immobiliare o a rilascio dell'abitazione coniugale a seguito di sentenza di assegnazione all'altro coniuge;
  - b) che devono forzatamente rilasciare l'alloggio in cui abitano a seguito di ordinanza di sgombero o in conseguenza di eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabile;
  - c) che abitano un alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti;
  - d) che si trovano nella condizione di profughi o rifugiati;

e) che risultano ospiti da almeno tre mesi di dormitori pubblici o di altra struttura alloggiativi.

Considerato che:

- Il Regolamento Comunale vigente non è più compatibile con il nuovo quadro giuridico dell'edilizia sociale, per effetto delle sopraccitate modifiche normative, ed è quindi necessario approvare un nuovo testo che recepisca quanto previsto dalla citata Legge Regionale 3/2010 e dal Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R.
- In base alla nuova disciplina dell'edilizia sociale la Commissione Regionale di cui all'articolo 7 della Legge Regionale n. 3/2010 accerterà, in capo ai richiedenti l'alloggio sociale a titolo di riserva e previa verifica del Comune, sia il possesso dei requisiti generali di legittimità (articolo 3 della Legge Regionale n. 3/2010) sia la condizione di emergenza abitativa (articolo 6 del Regolamento approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2011 n. 12/R).
- La genericità delle fattispecie previste dal legislatore regionale a fronte del contingente stabilito con legge consistente nell'obbligo di non superare l'aliquota (pari al 25% degli alloggi che si renderanno annualmente disponibili) indicata per le assegnazioni su riserva rende però necessario individuare requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità che i richiedenti l'alloggio sociale, a titolo di emergenza abitativa, debbono possedere.
- In assenza di requisiti specifici avrebbero infatti titolo all'assegnazione su riserva tutti i cittadini che si trovino genericamente in una delle situazioni di emergenza abitativa a prescindere dal possesso di altri requisiti negli anni elaborati dalla Città e codificati nel Regolamento Comunale attualmente in vigore.
- La previsione da parte dell'Amministrazione Comunale di requisiti specifici, oltre a quelli generali di legittimità, per ogni singola fattispecie di emergenza abitativa, è pertanto necessaria per rendere efficace la stessa normativa regionale che individua come straordinaria, l'assegnazione su riserva, rispetto a quella generale da bando.
- La previsione di requisiti specifici, consentirà pertanto di "selezionare" ulteriormente gli aventi diritto all'assegnazione su riserva in base a criteri oggettivi, che sono il risultato dell'esperienza di governo dell'emergenza abitativa: un patrimonio di conoscenze e sensibilità implementato in tutti questi anni e codificato in un regolamento.
- La proposta di Regolamento, composto da 22 articoli, definisce:
  - al TITOLO I i REQUISITI GENERALI per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale;
  - al TITOLO II i REQUISITI SPECIFICI per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa
  - al TITOLO III le NORME GENERALI (art. 17 "Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa inseriti nel progetto Locare Metropolitan"; art. 18: "Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi"; art. 19 "Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze"; art. 20 "Segreto d'ufficio"; art. 21 "Accertamenti"; art. 22 "Abrogazione").
- Il parere favorevole della Commissione Comunale per l'emergenza abitativa (art.15) che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza

abitativa, nonché che accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale, è condizione necessaria per la richiesta, da formularsi dai competenti uffici comunali alla Commissione Regionale, istituita come previsto all'art. 7 della L.R. 3/2010, per l'accertamento ai sensi dell'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010 del possesso dei requisiti generali di legittimità e la condizione di emergenza abitativa.

- Le domande di assegnazione di alloggio sociale presentate da nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa, ove ottengano pronunciamento favorevole della citata Commissione Comunale, sono inserite nella graduatoria denominata "di emergenza abitativa" con l'attribuzione di un punteggio (dettagliato nell'art 16 del Regolamento). L'assegnazione degli alloggi sociali è disposta, a cura dei competenti uffici comunali, seguendo l'ordine della graduatoria entro i limiti previsti dall'articolo 10 della Legge Regionale n. 3/2010.

Dato atto che il regolamento è stato sottoposto all'attenzione della 4<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente per le Politiche Sociali: Servizi Sociali, Casa, Promozione della salute, Volontariato, Immigrazione, Disabilità, nella seduta del 7 marzo 2013;

Ritenuto pertanto opportuno di approvare il nuovo "REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONE DI EMERGENZA ABITATIVA", conforme alla normativa regionale e improntato a criteri di equità, trasparenza e pubblico interesse, composto da n. 22 articoli, allegato A) al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale, al fine di disciplinare in maniera organica l'accesso e la permanenza "casi socialmente gravi" dei nuclei in emergenza abitativa;

Ritenuto infine di revocare, a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento, il vigente con oggetto: "Adozione Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13/02/2006;

Visti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 in ordine alla regolarità tecnica e alla non rilevanza contabile rispettivamente dal Dirigente del Settore Welfare ed Attività Produttive e dal Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie;

Visto l'art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;

- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto elettronico;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 29 (sono assenti i Sig.ri: Benvenuto, Izzo)  
astenuti: n. 7 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Gianasso, Tinozzi, Vullo)  
votanti: n. 22  
voti favorevoli: n. 22

#### DELIBERA

1. Approvare, per i motivi espressi in narrativa, il nuovo "Regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale a nuclei familiari in situazione di emergenza abitativa", composta da n. 22 articoli ed allegato sotto A) alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. Revocare, la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 13/02/2006 avente per oggetto "Adozione del Regolamento per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica";

SUCCESSIVAMENTE

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Su proposta del Presidente, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato dal Presidente:

presenti: n. 29 (sono assenti i Sig.ri: Benvenuto, Izzo)  
astenuti: n. 7 (Alessi, Baietto, Capogna, Cerrini, Gianasso, Tinozzi, Vullo)  
votanti: n. 22  
voti favorevoli: n. 22

#### DELIBERA

- Rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000.



CITTÀ DI VENARIA REALE

PROVINCIA DI TORINO

***REGOLAMENTO***

***PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI***

***EDILIZIA SOCIALE***

***A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA***

composto da n. 22 articoli

# REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA

## INDICE:

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

### ***TITOLO I - REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE***

Art. 2 - Requisiti previsti dalla normativa regionale

Art. 3 - Nucleo richiedente, come previsto dalla normativa regionale L.R. 3/10

### ***TITOLO II - REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 3/10 – Regolamento 12/R, art. 6 comma 1)***

Art. 4 - Requisiti principali richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa

Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione

Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole

Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento

Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi

Art. 9 - Requisiti principali richiesti in tutti i casi di emergenza abitativa determinata da:  
- ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato  
- eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabili

Art. 10 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente azienda sanitaria locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti

Art. 11 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato

Art. 12 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora

Art. 13 – Assegnazioni provvisorie

Art. 14 - Procedimento per l'assegnazione

Art. 15 – Composizione della Commissione per l'Emergenza Abitativa e competenze

Art. 16 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria

### ***TITOLO III - NORME GENERALI***

Art. 17 - Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa

Art. 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi

Art. 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze

Art. 20 - Segreto d'ufficio

Art. 21 - Accertamenti

Art. 22 - Abrogazione

# **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA**

## ***Art. 1 – Oggetto del Regolamento***

Il presente regolamento disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi di Edilizia Sociale destinati ai casi di emergenza abitativa come previsto dalla Legge Regione Piemonte n. 3 del 17 febbraio 2010 e successivi regolamenti attuativi.

Tale norma, all'art. 10, autorizza i Comuni ad assegnare su riserva, ossia fuori dal bando di concorso, un'aliquota non eccedente il 25 per cento, arrotondata all'unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, al di fuori delle graduatorie di cui all'art. 5 della stessa norma, per far fronte alle situazioni di emergenza abitativa previste con il regolamento di cui all'art. 2, comma 5.

I comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un'ulteriore aliquota non eccedente il 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili su base annua, di cui almeno la metà per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.

Con il presente regolamento si individuano i requisiti specifici che devono possedere i richiedenti l'alloggio sociale, residenti a Venaria Reale, che si trovino in una delle cinque situazioni di emergenza abitativa di cui al Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'art. 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 Ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa comunale (C.E.A.), che verifica il possesso dei requisiti generali di legittimità, verifica la condizione di emergenza abitativa ed accerta il possesso dei requisiti specifici in capo al richiedente l'alloggio sociale.

Nel presente Regolamento, infine, vengono definite le modalità per l'accesso a contributi ed incentivi per favorire l'accesso al mercato privato della locazione, attraverso il progetto "Locare Metropolitano".

## ***Titolo I***

### ***REQUISITI GENERALI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE***

#### ***Art. 2 - Requisiti previsti dalla normativa regionale L.R. 3/2010***

1. I cittadini, per ottenere l'assegnazione di alloggi di Edilizia Sociale, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 e s.m.i., di seguito elencati:

- a) essere residente o prestare attività lavorativa da almeno tre anni nel Comune di Venaria Reale;
- b) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A1; A2, A7, A8, A9 e A10 ubicato nel territorio regionale;
- c) non essere titolare di diritti esclusivi di proprietà o di altri diritti reali esclusivi di godimento su alloggio di categoria catastale A3; A4, A5 e A6 ubicato nel territorio regionale di superficie utile massima superiore a:
  - 1) 40 metri quadri per nucleo richiedente composto da una o due persone;
  - 2) 60 metri quadri per nucleo richiedente composto da tre o quattro persone;
  - 3) 80 metri quadri per nucleo richiedente composto da cinque o sei persone;
  - 4) 100 metri quadri per nucleo richiedente composto da sette o più persone;

- d) non avere avuto una precedente assegnazione in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributo pubblico o finanziamento agevolato concesso in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, sempre che l'alloggio non sia inutilizzabile o perito senza dar luogo al risarcimento del danno;
- e) non essere alcun componente del nucleo richiedente assegnatario di alloggio di edilizia sociale nel territorio regionale;
- f) non aver ceduto in tutto o in parte, fuori dai casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice;
- g) non essere occupante senza titolo di un alloggio di Edilizia Sociale;
- h) non essere stato dichiarato decaduto dall'assegnazione dell'alloggio a seguito di morosità, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;
- i) essere in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al Decreto Legislativo n. 109 del 31/03/1998, non superiore al limite stabilito con il regolamento di cui all'art. 19, comma 2, L. R. 3/23010 (ora vigente n. 14/R del 4.10.2011).

Ciascun componente del nucleo richiedente deve possedere, alla data di presentazione della domanda, i requisiti di cui al comma 1), fatta eccezione per il requisito di cui alla lettera a), da possedersi da parte del solo richiedente.

2. La valutazione del possesso dei sopraelencati requisiti di legittimità è di competenza della Commissione Assegnazione Alloggi di nomina regionale, istituita, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. 3/2010 e s.m.i., presso l'ATC di Torino.

3. In base all'art. 9 del Regolamento 12/R della L. R. 3/2010 l'assegnazione dell'alloggio avviene secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria. Non può essere assegnato un alloggio di dimensioni superiori a quelle definite nella seguente tabella:

| NUMERO COMPONENTI NUCLEO | COMPOSIZIONE ALLOGGIO   |
|--------------------------|---|
| 1 – 2 componenti         | Cucina o angolo cottura, servizio igienico e tre vani di almeno 14mq.   |
| 3 componenti             | Cucina o angolo cottura, servizio igienico e quattro vani di almeno 14mq.                                     |
| 4 – 5 componenti         | Cucina o angolo cottura, servizio igienico e cinque vani di almeno 14mq.                                      |
| 6 o più componenti       | Cucina o angolo cottura, servizio igienico e un numero di vani di almeno 14mq. pari al numero dei componenti. |

4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria non possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, salvo nel caso in cui questo non risulti adeguato alla composizione del loro nucleo familiare in riferimento ai parametri previsti al comma 3) o non risulti idoneo in relazione alla presenza nel nucleo familiare di documentate situazioni di grave invalidità. In tal caso i concorrenti non perdono il diritto a future assegnazioni, mantenendo il punteggio maturato.

5. Si considera invece, rinuncia all'alloggio assegnato, con conseguente annullamento dell'assegnazione, la mancata stipula del contratto di locazione entro i tempi indicati, salvo giustificato impedimento.

### **Art. 3 – Nucleo richiedente, come previsto dalla normativa regionale L.R. 3/2010**

1. Il nucleo richiedente è composto dai membri iscritti da almeno un anno nella famiglia anagrafica, come definita dal D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989, con esclusione dei soggetti legati da rapporti di lavoro.

2. Il periodo di un anno di cui al comma 1) non è richiesto per l'inclusione nel nucleo richiedente di:

- a) coniuge del richiedente
- b) figli minori del richiedente
- c) altro genitore di figli minori del richiedente
- d) genitori del richiedente o del coniuge del richiedente.

## **Titolo II**

### **REQUISITI SPECIFICI PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ABITATIVA (L.R. 3/10 – Regolamento 12/R, art. 6 comma 1)**

#### **Art. 4 – Requisiti principali richiesti nelle situazioni di emergenza abitativa**

1. I cittadini, residenti in Venaria Reale, in possesso dei requisiti generali di legittimità che si trovano in una delle situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 6 del Regolamento Regionale disposto in attuazione dell'articolo 2, comma 5, della Legge Regione Piemonte n. 3/2010 ed approvato con il Decreto del Presidente della Giunta 4 ottobre 2011 n. 12/R, ai fini del rilascio del parere favorevole da parte della Commissione Emergenza Abitativa all'assegnazione di un alloggio sociale, debbono possedere i requisiti specifici indicati nei seguenti articoli e non debbono avere la disponibilità di un alloggio idoneo al proprio nucleo familiare.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre procedere a verifica che i cittadini sottoposti a sfratto o ad altre procedure esecutive di rilascio dell'abitazione, possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

- a) residenza del richiedente in Venaria Reale da almeno 3 anni e nell'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio da almeno un anno;
- b) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere regolarmente registrato e intestato ad un componente del nucleo occupante; il contratto di comodato d'uso è equiparato alla suddetta condizione, a condizione che tra il comodatario e il comodante non vi siano rapporti di parentela;
- c) il contratto di locazione relativo all'alloggio oggetto di procedura esecutiva di rilascio deve essere un contratto ad uso abitativo, con esclusione quindi dei contratti ad uso transitorio, e l'alloggio deve risultare di categoria A, con esclusione delle categorie A1 (abit. tipo signorile), A7 (abitaz. villini), A8 (abit. in ville), A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) e A10 (uffici e studi privati);
- d) l'alloggio non deve essere sovradimensionato rispetto al nucleo familiare occupante
- e) presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere l'assegnazione di alloggio a fronte di una situazione di emergenza abitativa in data antecedente al rilascio dell'abitazione. L'istanza potrà essere presentata anche successivamente al rilascio purché entro il termine tassativo di 15 giorni dall'avvenuta esecuzione;
- f) l'esecuzione non deve essere avvenuta a seguito di accordo tra le parti (es. verbale di conciliazione). In ogni caso l'alloggio non dovrà essere stato rilasciato spontaneamente prima della conclusione della procedura esecutiva;

g) l'istanza di assegnazione in emergenza abitativa e le autocertificazioni richieste a corredo devono essere compilate in modo completo così da consentire l'acquisizione di tutte le informazioni necessarie per l'istruttoria della pratica;

h) valore ISEE, in corso di validità, inferiore al 50% del limite fissato per legge (cfr. art. 2, comma 1) lett. i)).

i) non risultare esclusivo proprietario di alloggio, sia locato a terzi che non occupato, nel territorio nazionale.

Eventuali variazioni della condizione di emergenza abitativa devono essere tempestivamente comunicate.

### ***Art. 5 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per finita locazione***

1. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa, occorre procedere a verifica che i cittadini sottoposti a tale sfratto possiedano, oltre a quelli di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (preetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

b) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

### ***Art. 6 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da procedura di sfratto per morosità incolpevole***

1. Gli sfratti per morosità nel pagamento del canone di locazione o delle spese accessorie costituiscono casi di emergenza abitativa per i quali è prevista l'assegnazione di un alloggio sociale solo nei casi di gravi e comprovate situazioni di debolezza sociale, entro i limiti previsti dalle norme, ed economica.

2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti:

a) presenza di titolo esecutivo di rilascio emesso successivamente alla sentenza di convalida dello sfratto (preetto o monitoria di sgombero o successivo rinvio);

b) il rapporto contrattuale tra proprietario ed inquilino soggetto a procedura di sgombero deve essere di natura locativa e non trarre origine da rapporti diversi, quali ad es. diritto di abitazione (usufrutto), né derivare da occupazione senza titolo accertata con sentenza (es. subaffitto non autorizzato);

c) regolare corresponsione del canone di locazione per almeno dieci mesi prima dell'insorgere della morosità;

d) presenza di almeno una delle seguenti condizioni di assistenza o assistibilità da parte dei servizi socio assistenziali del nucleo familiare sottoposto a sfratto per morosità:

1. richiesta di contributi economici a sostegno del reddito nel periodo immediatamente successivo (non oltre 30gg.) alla data dell'insorgere della morosità e possesso dei requisiti per tale concessione alla data di valutazione della domanda da parte della Commissione E.A.;

2. alla medesima data, conoscenza del nucleo familiare da parte dei Servizi Sociali per interventi a sostegno di gravi problematiche sociali.
3. Al momento della stipula del contratto d'affitto, presenza del reddito annuo lordo del nucleo familiare superiore al canone netto, e successiva diminuzione del reddito certificato pari almeno al 50% rispetto al reddito precedente, oppure diminuzione del reddito certificato anche inferiore al 50% rispetto al reddito precedente se il canone di locazione, (calcolato al massimo fino a € 5.000,00) incide sul reddito, dopo il calo, per una percentuale superiore al 40%, da comprovare con adeguata documentazione, dovuta ad una delle seguenti condizioni:
  - a) improvvisa grave malattia invalidante relativa a componenti del nucleo familiare o ascendenti e discendenti di primo grado per cui si sono sostenute spese documentabili;
  - b) disoccupazione dovuta ad improvvisa perdita di lavoro a seguito di esubero, ristrutturazione aziendale, conversione, crisi, procedure concorsuali dell'azienda;
  - c) messa in cassa integrazione da almeno 12 mesi;
  - d) presenza di un progetto concordato di reinserimento sociale/terapeutico da parte dei servizi sociali e/o sanitari del territorio.

#### ***Art. 7 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da decreto di trasferimento***

1. In presenza di decreto di trasferimento a seguito di pignoramento immobiliare, può presentare istanza per l'assegnazione di alloggio in emergenza abitativa il nucleo che occupa, sia esso proprietario o inquilino, l'alloggio oggetto della procedura esecutiva.
2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2 e all'articolo 4 del presente regolamento, anche i seguenti ulteriori requisiti.
3. Il proprietario ha diritto all'emergenza abitativa se il pignoramento è avvenuto sotto la condizione di morosità incolpevole, come definita all'art. 6 comma 3, attestata da documentazione, per difficoltà economiche subentrate successivamente all'atto di acquisto dell'immobile.
4. L'inquilino dovrà dimostrare di essere titolare di contratto di locazione stipulato in data anteriore al decreto di trasferimento.
5. Non costituisce titolo per il riconoscimento della condizione di emergenza abitativa il contratto che, dagli accertamenti effettuati, risulti stipulato al solo fine di trarre beneficio dalla procedura di rilascio già intrapresa nei confronti del proprietario.

#### ***Art. 8 - Ulteriori requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata a seguito di provvedimento di separazione tra coniugi***

1. In presenza di provvedimento del giudice, emesso a seguito di separazione tra i coniugi (omologazione della separazione consensuale o sentenza di separazione), di assegnazione dell'alloggio ad un componente della coppia, il coniuge tenuto ad abbandonarlo può presentare domanda di assegnazione in emergenza abitativa, a seguito dell'emissione del provvedimento esecutivo di rilascio.
2. Per la valutazione della sussistenza dell'emergenza abitativa in presenza di tale condizione, occorre procedere a verifica che i cittadini possiedano, oltre ai requisiti di legittimità richiamati all'articolo 2, anche i requisiti richiamati all'articolo 4 del presente regolamento, comma 2) lett. a), e), g), h) e i).

**Art. 9 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da:**  
**- ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato**  
**- eventi calamitosi che lo rendano inutilizzabili**

1. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dall'emissione di ordinanza di sgombero per inagibilità o inabitabilità dell'alloggio occupato per i quali sussistano i seguenti ulteriori requisiti, oltre quelli previsti agli artt. 2 e 4:

- a) residenza nell'alloggio oggetto di ordinanza, occupato in virtù di contratto di locazione oppure titolarità di contratto di locazione sottoscritto almeno due anni prima della presentazione della domanda di assegnazione;
- b) al momento della stipula del contratto di locazione l'alloggio locato non deve risultare inagibile o inabitabile
- c) l'ordinanza di sgombero deve avere carattere definitivo.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa le ordinanze temporanee per rifacimento lavori o quelle emesse per sovraffollamento dell'alloggio.

3. Sono, inoltre, considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati da sgombero (immediato) dell'alloggio per eventi calamitosi che rendano l'immobile inutilizzabile per un periodo superiore a 12 mesi.

**Art. 10 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa determinata da alloggio dichiarato, dalla competente Azienda Sanitaria Locale, non idoneo all'abitazione, in relazione alle condizioni di salute di uno o più degli occupanti.**

1. Sono considerati casi di emergenza abitativa quelli determinati dalla presenza di una dichiarazione, emessa dall'ASL di competenza, di non idoneità dell'alloggio occupato in relazione alle condizioni di salute di uno o più occupanti, con i seguenti ulteriori requisiti, oltre a quelli già richiesti agli artt. 2 e 4:

- a. residenza da almeno un anno nell'alloggio occupato da parte della persona per cui l'alloggio non risulta idoneo;
- b. malattia o aggravamento della stessa, per cui l'alloggio è non idoneo, sviluppatasi successivamente alla stipula del contratto di locazione;
- c. l'inidoneità deve risultare insanabile tramite interventi di manutenzione o risanamento.

2. Non costituiscono titolo per presentare domanda di emergenza abitativa problemi sanitari e malattie temporanee per cui l'alloggio risulti solo momentaneamente non idoneo.

3. L'alloggio sottodimensionato non è da intendersi inidoneo.

**Art. 11 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di profugo o rifugiato**

1. Può far richiesta chi rientra in una delle due condizioni:

- a. chi è in possesso del Decreto di riconoscimento della qualifica di profugo rilasciato dalla Prefettura, per cui è in emergenza abitativa a seguito del mancato rientro in patria o del forzato rientro in Italia;
- b. chi ha ottenuto il riconoscimento di status di rifugiato (chi è fuggito o è stato espulso a causa di discriminazioni politiche, religiose o razziali dal proprio Paese e trova ospitalità in Italia).

2. Il richiedente deve essere privo di abitazione.

### ***Art. 12 - Requisiti richiesti nei casi di emergenza abitativa per chi si trova nella condizione di senza fissa dimora.***

1. Rientrano in questa condizione i nuclei ospitati da almeno tre mesi presso:

- a) dormitori pubblici;
- b) altra struttura alloggiativa procurata a titolo temporaneo dagli organi preposti all'assistenza pubblica;
- c) ogni altra tipologia identificata come non idonea a civile abitazione, priva di servizi igienici regolamentari ad es.: baracche, stalle, seminterrati, garage, camper, tende da campeggio ecc..

### ***Art. 13 – Assegnazioni provvisorie***

- Ai sensi dell'art. 10 comma 5, della L. R. 3/2010 il Comune può disporre, attraverso motivata deliberazione della Giunta, in presenza di situazioni di emergenza abitativa, per cui sussistono condizioni di particolare urgenza accertate dallo stesso, anche in deroga ai requisiti di legittimità di cui all'art. 2 del presente Regolamento, a sistemazioni provvisorie che non possono eccedere la durata di 2 anni, non prorogabili o rinnovabili. In tal caso l'Ente Gestore stipula con l'assegnatario una specifica convenzione a termine. In tali casi l'Assessore competente potrà avvalersi della funzione consultiva della Commissione Emergenza Abitativa chiedendole di esprimere in merito parere facoltativo.

Di tutte le assegnazioni provvisorie né verrà data comunque informazione alla C.E.A. nel corso della prima seduta utile.

### ***Art. 14 - Procedimento per l'assegnazione***

1. I provvedimenti di assegnazione sono adottati dal Dirigente del Settore competente, a seguito di approvazione da parte della Commissione Emergenza Abitativa e dalla Giunta Comunale, di apposita graduatoria indicativamente quadrimestrale riservata a "Nuclei familiari in situazioni di emergenza abitativa". Eventuali assegnazioni, per motivi gravi ed indifferibili, in deroga al presente Titolo, possono essere disposte con provvedimento specificatamente motivato da parte della Giunta Comunale.

### ***Art. 15 – Composizione della Commissione per l'Emergenza Abitativa e competenze***

La Commissione di Emergenza Abitativa per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale, al di fuori delle graduatorie su bando di concorso, è composta da:

- 1) Assessore alle Politiche della Casa o suo delegato
- 2) Dirigente del Settore competente o suo delegato
- 3) Il Responsabile dell'Ufficio Casa o suo delegato
- 4) Delegato del Cissa
- 5) Delegato del Settore Polizia Municipale
- 6) Un delegato nominato tra i sindacati inquilini SUNIA, UNIAT, SICET

La C.E.A. ha carattere permanente. Le riunioni si effettuano durante l'orario d'ufficio indicativamente ogni quadrimestre.

Per i rappresentanti sindacali a tutela degli inquilini si prevede un compenso di partecipazione di pari importo al gettone di presenza spettante ai Consiglieri Comunali.

Alla Commissione Emergenza Abitativa sono attribuite le seguenti competenze:

- a) esprime parere in ordine alla sussistenza di una delle situazioni di emergenza abitativa, come definite dal presente regolamento;
- b) verifica e approva la graduatoria di emergenza abitativa con i relativi punteggi attribuiti e predisposti dall'ufficio competente;

- c) esprime parere in merito alle assegnazioni provvisorie con le modalità previste all'art. 13 del presente regolamento;
- d) esprime parere in ordine all'accesso ai servizi dell'Agenzia metropolitana LOCARE;
- e) valuta eventuali istanze di riesame presentate dai soggetti in merito alla posizione acquisita nella graduatoria emergenza abitativa approvata dalla C.E.A..

### **Art. 16 - Punteggi da attribuire agli ammessi in graduatoria**

1. Agli ammessi alla graduatoria, previa verifica dei requisiti prescritti nel presente Titolo, sono attribuiti i seguenti punteggi, non cumulabili all'interno della stessa lettera, da a) a i):

#### **a) Punteggi riferiti all'art. 5 – per finita locazione**

- sentenza esecutiva di sfratto – convalida - per finita locazione Punti 2
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per finita locazione Punti 5
- a provvedimento eseguito Punti 6

#### **b) Punteggi riferiti all'art. 6 – per morosità incolpevole**

- sentenza esecutiva di sfratto - convalida per morosità Punti 1
- monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto per morosità Punti 4
- a provvedimento eseguito Punti 5

#### **c) Punteggi riferiti all'art. 7 – decreto di trasferimento**

- ad aggiudicazione asta Punti 1
- a decreto di trasferimento avvenuto:
  - per il proprietario Punti 5
  - per l'inquilino Punti 6

#### **d) Punteggi riferiti all'art. 8 – separazione coniugi**

- antecedentemente alla data di rilascio Punti 5
- posteriormente alla data di rilascio /a rilascio avvenuto Punti 6

#### **e) Punteggi riferiti all'art. 9 – inagibilità / eventi calamitosi**

- rilascio avvenuto Punti 6

#### **f) Punteggi riferiti all'art. 10 – inidoneità alloggio**

- inidoneità alloggio per 1 persona Punti 3
- inidoneità per più persone Punti 4
- rilascio avvenuto Punti 6

#### **g) Punteggi riferiti all'art. 11 – profugo/rifugiato**

- persona sola Punti 4
- presenza minore Punti 6

#### **h) Punteggi riferiti all'art 12- senza fissa dimora**

- persona sola Punti 7
- presenza minore Punti 9

### **i) Reddito familiare**

- non superiore al 70% del limite di assegnazione Punti 1
- non superiore al 50% del limite di assegnazione Punti 2
- non superiore al 30% del limite di assegnazione Punti 3

### **l) Particolari situazioni personali o sociali**

- nuclei composti da cinque o più persone Punti 1
- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia Punti 2
- anziani con oltre 65 anni di età, soli o in coppia, con un minore o maggiorenne a carico, quest'ultimo con percentuale di invalidità superiore al 66% Punti 3
- richiedenti nel cui nucleo familiare siano presenti disabili con percentuale di invalidità superiore al 66% Punti 3
- famiglia monoparentale con figli minori a carico Punti 3
- famiglia monoparentale con figli disabili a carico Punti 4  
(in quest'ultimi casi, in presenza di matrimonio dovrà essere dichiarata la sussistenza della separazione legale, in caso contrario il nucleo viene considerato composto da entrambi i genitori, nonostante residenze diverse)
- nuclei già inseriti in precedenti graduatorie e.a. del ns- comune (0,5 x ogni anno) Punti 0,5

2. Nella graduatoria, a parità di punteggio, la priorità viene stabilita in relazione al ricorrere delle seguenti condizioni:

- a. sfratto eseguito
- b. presenza di un disabile con percentuale di invalidità superiore al 66%, nel nucleo familiare
- c. richiedente anziano ultrasessantacinquenne per il quale viene riconosciuto il punteggio
- d. presenza di un portatore di gravi patologie mediche nel nucleo familiare
- e. alloggiamento in locali non idonei
- f. famiglia monoparentale
- g. reddito inferiore (in relazione al nucleo familiare)
- h. nuclei familiari composti da 5 o più persone
- i. maggiore età del richiedente

3. I nuclei familiari in cui sono presenti disabili motori concorrono, con diritto di precedenza, per gli alloggi privi di barriere architettoniche che siano adeguati alle condizioni di salute dei disabili stessi.

## ***Titolo III***

### ***NORME GENERALI***

#### ***Art. 17 – Requisiti per l'accesso ai contributi destinati a nuclei familiari in emergenza abitativa***

1. Al fine di favorire la sistemazione **in alloggi di proprietà privata** di nuclei familiari con reddito medio/basso sottoposti a procedura di sfratto esecutivo o che si trovino in situazione di emergenza abitativa attestata dalla Commissione Emergenza Abitativa, in caso di stipulazione di un regolare contratto di locazione, è prevista la possibilità di erogare un contributo all'inquilino, un incentivo economico al proprietario accompagnato da una assicurazione contro il rischio di morosità mediante un fondo di garanzia appositamente costituito.

Per accedere a tali benefici, l'inquilino deve presentare apposita istanza e possedere i requisiti previsti dall'accordo tra comuni per la costituzione dell'immobiliare sociale di ambito metropolitano, denominata LOCARE (locazioni assistite residenziali) Metropolitano.

L'effettiva erogazione dei contributi e degli incentivi, è subordinata alla disponibilità delle risorse finanziarie a tal fine stanziato.

## ***Art. 18 - Termine per la presentazione di istanze di riesame e ricorsi***

1. Avverso il parere contrario in merito alla posizione acquisita in base al punteggio attribuito nella graduatoria emergenza abitativa approvata dalla Commissione Emergenza Abitativa, il richiedente ha facoltà di presentare richiesta di riesame, opportunamente motivata e documentata, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione della predetta posizione in graduatoria.
2. La Commissione di Valutazione esamina tale richiesta per valutare la sussistenza del ricorso presentato in base ai requisiti previsti dal presente regolamento.
3. Qualora l'istanza venga respinta, non potranno essere esaminate dalla Commissione di Valutazione ulteriori richieste di riesame; il richiedente avrà, comunque, facoltà di presentare ricorso giurisdizionale ai sensi e nei termini di legge, così come evidenziato nella comunicazione del diniego di ammissione alla graduatoria comunale a cura degli Uffici.

## ***Art. 19 - Dichiarazioni non veritiere rese dal richiedente. Conseguenze.***

1. A seguito della presentazione delle domande di assegnazione di alloggio in situazione di emergenza abitativa gli uffici competenti procedono all'istruttoria delle istanze.
2. Il richiedente è obbligato a comunicare tempestivamente agli Uffici Comunali competenti ogni variazione della condizione di emergenza abitativa. In particolare ove la situazione di emergenza abitativa sia determinata da procedura esecutiva di sfratto il richiedente deve comunicare ogni aggiornamento dell'iter procedurale. Il mancato aggiornamento comporta la sospensione del procedimento di assegnazione.
3. Qualora, a seguito dei controlli effettuati tramite consultazione diretta degli archivi informatici disponibili e degli accertamenti esperiti dal Settore di Polizia Municipale, emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di atto di notorietà rese dal richiedente o dai componenti del nucleo familiare, non sanabile ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., la Commissione di Valutazione esprimerà parere contrario all'ammissione alla graduatoria comunale per l'assegnazione di alloggio sociale, ai sensi ed in applicazione dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000 e s.m.i.. Tale articolo prevede, infatti, che in caso di non veridicità del contenuto della dichiarazione "il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera".

## ***Art. 20 - Segreto d'ufficio***

1. I componenti ed i partecipanti alle sedute della Commissione di Valutazione sono tenuti al segreto d'ufficio.
2. E' vietato trasmettere o divulgare, con qualunque mezzo, a chi non ne abbia diritto, informazioni o notizie di cui si venga a conoscenza nel corso e per effetto dell'attività della Commissione.

## ***Art. 21 - Accertamenti***

1. L'Ufficio Casa ha la facoltà di compiere tutti gli accertamenti necessari alla verifica delle dichiarazioni presentate. Ove lo stato di emergenza non venga convalidato almeno annualmente, l'ufficio stesso provvede, in occasione del primo aggiornamento utile, alla cancellazione dell'istanza dalla graduatoria stessa.
2. La Polizia Municipale ed i servizi demografici sono incaricati di compiere gli accertamenti relativi alla veridicità degli stati, delle qualità, dei fatti relativi ai soggetti richiedenti e al nuclei familiare nel suo complesso.
3. L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di compiere gli accertamenti di competenza eventualmente richiesti.
4. In caso di necessità, il Comune può richiedere accertamenti alla Guardia di Finanza.

## ***Art. 22 - Abrogazione***

1. Il presente regolamento per l'assegnazione di alloggi di edilizia sociale in emergenza abitativa abroga, sostituendolo, il regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 13/02/2006.

**“Interventi ripresi dal nastro di registrazione della seduta consiliare relativi all'oggetto”.**

**26)APPROVAZIONE NUOVO REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE A NUCLEI FAMILIARI IN EMERGENZA ABITATIVA.**

**RENNA:**assessore. Prego assessore.

**RUSSO:**la nuova normativa regionale è una legge, la legge n. 3 del 17 marzo 2010 ha reso, ha obbligato i comuni a rivedere il regolamento per attuare un po' anche quelle norme a cui il Comune è obbligato a come dire? Sottostare a questa, alla legge, alla legge regionale. Alcune, alcuni requisiti d'accesso che erano previsti col vecchio regolamento sono stati cassati. Intanto è previsto solo una graduatoria, un regolamento per l'assegnazione di edilizia, per l'assegnazione di alloggi in edilizia sociale a nuclei familiari in emergenza abitativa cassando quella in emergenza sociale. Praticamente abbiamo cercato di mettere in questa graduatoria quanto più possibile, soggetti legati al problema, al problema dell'abitazione. Intanto l'anzianità di residenza che era di due anni è passata a tre anni, chiunque può fare domanda per entrare in questa graduatoria però deve avere tre anni di residenza a Venaria Reale oppure tre anni di attività lavorativa, o residenza o attività lavorativa, altri tipi di possibilità non ce ne sono; questo intanto è diciamo l'inizio per introdursi, no? A fare, a fare la domanda. Si prevedeva anche un minimo di reddito per poter...un massimo, un reddito massimo per poter fare domanda in questa graduatoria invece adesso non è previsto il reddito come imponibile fiscale ma si fa, ci si attesta sull'Isee quindi tutti devono portare un'Isee che nella legge regionale è previsto di 20.000,00 euro, a noi sembrava un pochino alto 20.000,00 euro e guardando anche cos'hanno fatto i comuni vicini (Rivoli o Moncalieri o Collegno) ci siamo attestati anche noi su quella decisione di prevedere un 50% di reddito massimo per quanto riguarda la possibilità di fare domanda in questa graduatoria di emergenza abitativa. Da 20.000 a 10.000. Naturalmente non bisogna essere assegnatari o proprietari di un alloggio nel territorio nazionale, c'è una nuova definizione del nucleo abitativo, abbiamo cercato di dare la possibilità a soggetti. Per quanto riguardava i coniugi che eventualmente si separavano se l'intestatario dell'alloggio da cui venivano sfrattati se l'intestatario era lui o lei il coniuge poteva essere comunque equiparato a uno sfrattato quindi poteva fare la domanda in emergenza abitativa, non era previsto per le coppie di fatto però la ridefinizione del nucleo abitativo dà la possibilità di poter anche una coppia di fatto che abita in un alloggio da cui vengono sfrattati e che l'intestatario dell'alloggio è o lei o lui la controparte può comunque essere considerata sfrattata a tutti gli effetti anche se non sono sposati anche se sono solo conviventi e quindi questo è un passaggio che poi ci stava a cuore perché c'erano tanti casi che non si riuscivano a risolvere per questo problema del...veniva meno il matrimonio e non si dava la possibilità alla persona che aveva vissuto magari tanti anni insieme di poter anche il compagno o la compagna fare domanda in emergenza abitativa poi si individuano tutta una serie, tutta una serie di situazioni di emergenza abitativa e ci sono...più o meno sono tutte relative a condizioni di disagio, abitative e non generiche di emergenza per cui decadono come dicevo prima tutti gli elenchi di soggetti in condizione socialmente gravi che il regolamento comunale del 2006 prevedeva quindi si rende necessario aggiornare o meglio ridefinire questo nuovo regolamento comunale che disciplina i criteri di assegnazione degli alloggi in edilizia sociale ai casi di emergenza abitativa. Il nostro Comune è anche riconosciuto ad alta densità di emergenza abitativa per cui è autorizzato ad assegnare su riserve cioè fuori bando fino al 50% degli alloggi che si rendono disponibili su base annua di cui almeno il 12,5% per situazione di sfratto. La legge regionale però prevede anche delle novità per quanto riguarda le morosità incolpevoli; con questo regolamento dopo tre mensilità d'affitto non pagate si entra in morosità mentre prima erano previste sei mensilità; permane sempre il fondo sociale regionale per coloro che non riescono a pagare il canone d'affitto e le spese accessorie però si prevede un minimo di affitto pagato, no? Almeno il minimo è di 480,00 euro da versare almeno per il 2012 che se non si versano almeno 480,00 euro si diventa morosi, colpevoli per cui c'è il rischio che ci sia, che sia richiesta la decadenza dell'assegnazione dell'alloggio. Abbiamo visto che già la Regione si è mossa in questa direzione e ha previsto anche di dilazionare e dare la possibilità anche di pagare questo minimo di 480,00 euro con delle rate dilazionate però questo è un problema perché ha già creato tutta una serie di morosi colpevoli e la situazione non è bella. Vediamo cosa prevederà la discussione che faranno in Regione in relazione anche all'eccessivo numero di morosi perché scorrendo le morosità incolpevoli e prendendo una decina d'anni si è passati da morosità incolpevoli tipo nel 2002, morosità incolpevoli quindi da 8.000,00 euro siamo nel...no, da 5.000,00 euro nel 2002 a 106.000,00 euro nel 2011 quindi si vede come cresce il disagio sociale e i problemi non sono pochi. Se ci sono poi delle domande vediamo di scorrere il regolamento e poter dare delle risposte.

**RENNA:**altri interventi? Cioè, interventi? Consigliere Baietto, prego.

**BAIETTO:**si. Grazie. Purtroppo non ero presente alla commissione che ha trattato questo argomento che invece mi sta particolarmente a cuore, è già stato oggetto in passato di mie prese di posizioni che sono queste: qui c'è una Regione che traccia una nuova linea che include dei nuovi casi, l'assessore l'ha spiegato in maniera abbastanza precisa e dettagliata ma il punto focale rimane che si perde lavoro sempre con più facilità e quindi i casi che ha citato in ultima analisi che tecnicamente si chiamano assessore, gli ultimi casi che citava, morosità incolpevoli sono quelli che non pagano ma perché non riescono a pagare e allora lì non è più la Regione che deve preoccuparsi o meglio non solo la Regione deve

preoccuparsi di questo ma se ne devono far carico i comuni, sono i comuni che devono capire dove e quando intervenire per far sì che questa morosità incolpevole venga alleviata con un contributo che può essere temporaneo finché non si recupera il lavoro, finché non passa la malattia, l'invalidità o tutti i casi che possono colpire perché è vero che c'è tutta una casistica di dipendenti, di lavoro dipendente che rischia di perdere il lavoro dalla sera alla mattina ma c'è anche tutta una casistica di artigiani e di partite Iva che in passato potevano anche permettersi dei periodi più o meno lunghi di malattia e di inattività, oggi invece in caso di malattia, di inattività o di scarso lavoro ti trovi anche lì a non riuscire più a far fronte alle spese Equitalia, no? In questi giorni sentiamo parlare e non tutti sono proprietari di alloggio eh e quindi il problema che oggi è già grave è destinato nei prossimi anni a diventare enormemente grave e io questo lo dissi già qui un po' di tempo fa un po' di anni fa. Che cosa facciamo noi come Comune ma più in generale che cosa fanno i comuni su tutto questo? Poco o nulla. Perché? Perché non ci sono soldi o meglio la risposta che viene data perché non ci sono soldi, la risposta che do io è perché invece si vogliono destinare i soldi per altre cose perché questa è la verità perché nonostante i tagli, nonostante la sciagura del Governo Monti che ci ha ancora tagliato dei trasferimenti comunque 25, 26, 27, 28.000.000,00 di euro dentro le casse del nostro Comune tutti gli anni ci transitano e dobbiamo essere in grado di prendere una quota di questi soldi, una quota consistente di questi soldi e metterli lì per andare incontro a queste nuove emergenze e questo non si fa, si fa con delle cose che poi magari l'assessore alla casa spiegherà se ne avrà voglia ma che si traducono poi in cifre irrisorie di fronte un problema enorme che già abbiamo davanti e che è destinato ad aumentare, ecco perché il nostro voto sarà di astensione, non perché siamo contrari nei principi a quello che dice il documento perché nei principi il documento dice anche delle cose sagge e giuste ma siamo noi come Comune che dobbiamo mettere mano in maniera incisiva a questo problema, cioè destinare molti soldi a questi nuovi tipi di emergenza cosa che invece continuiamo a non fare.

**RENNA:**altri interventi? Non c'è nessun altro intervento? Prego. Prego assessore.

**RUSSO:**solo per rispondere a Baietto come interviene il Comune. Intanto si pagano queste morosità incolpevoli e ripeto sono cifre che passano dai 5.000,00 euro del 2002 ai 106 del 2011 quindi si pagano e l'aumento è proporzionale negli anni, è aumentato in modo esponenziale dal 2010 al 2011 e siamo passati da 58.000,00 euro che il Comune ha messo che ha pagato per le morosità incolpevoli ai 106 che sta pagando adesso per il 2011 poi mette a disposizione anche ulteriori risorse per i contributi regionali di sostegno alla locazione e quindi sui fabbisogni che emergono che le leggi regionali poi restringono sempre di più i requisiti se...guardi, le do un dato. Nel 2009 il fabbisogno emerso a sostegno della locazione erano 496.000,00 euro, nel 2010 sono 184 non perché è diminuito il problema ma perché la legge ha ristretto i requisiti di accesso per cui li ha fatti così diminuire e il contributo erogato è passato da 151.000,00 euro a 72.000,00 euro per questa ragione ma noi abbiamo sempre messo la nostra parte e la Regione che ci dava un premio in relazione a quello che mettevamo noi ce l'ha tolto, non l'ha messo più quindi rimane solo il contributo del Comune. Se ognuno deve fare la sua parte ci rendiamo conto che la parte il Comune la fa, sicuramente dovrà fare sempre di più ma la Regione intanto la parte che faceva ce l'ha tolta, non la fa più poi stiamo costruendo anche della case popolari, ci sono 33, 33 alloggi in costruzione e su questi 33 alloggi in costruzione il Comune di Venaria ha passato 3 o 400.000,00 euro per poter...

**RENNA:**perfavore.

**RUSSO:**ha contribuito su una spesa di oltre 3.000.000,00 di euro per costruire queste case che sono in costruzione, 16 in via...mi pare sono 16? Sì? In Via Aldo Moro, sono 11 in Via Trucchi e 8 in Via Kelly; anche noi qui abbiamo contribuito con una parte di risorse comunali per circa 400.000,00 euro. Insomma, non è...c'è sempre bisogno di fare di più però la nostra parte la stiamo adeguatamente come dire? Facendo e ci misuriamo anche con quello che fanno sempre intorno a noi e non siamo sicuramente secondi a nessuno.

**RENNA:**altri interventi? Consigliere Baietto, secondo intervento, prego.

**BAIETTO:**si. Gli alloggi che ha citato, i 33 alloggi popolari sono quelli che la sera che discutemmo quella delibera Giunta Pollari mi ricordo bene, affianco a me avevo un professionista affermato della nostra città e facemmo due conti e scoprimmo che queste case popolari che vengono costruite su terreni del Comune e quindi l'impresa non ha dovuto spendere nulla per acquisire il terreno, scoprimmo che il costo al metro quadro superava i 1.500,00 euro, 1.600,00 euro (il costo di costruzione) e ci chiedemmo com'era possibile che si arrivasse ad un costo così elevato e la risposta fu che quegli alloggi avevano delle finiture non proprio di pregio ma di buon livello e quindi le vedremo una volta finite, questo per dire che anche con i soldi pubblici ci andrebbe un pochetto più di moderazione e usarli un pochetto meglio, probabilmente con la stessa cifra se ne potevano fare molti di più, questo l'abbiamo documentato perché le cifre le avevamo in mano eh, non è che ci siamo inventati nulla, abbiamo semplicemente diviso l'investimento per i metri quadri degli alloggi che si andavano a costruire quindi il conto era matematico. Un altro ragionamento che io ho sviluppato nel tempo su questo argomento e glielo dico ancora una volta assessore è quello che la nostra città ha una storia che molti di noi conoscono, quasi tutti conoscono e sono stati veramente tanti gli alloggi assegnati negli anni del boom economico e negli anni in cui c'era la grande migrazione da sud verso nord e quindi ci sono state tante famiglie che sono state assegnatarie, assegnatarie di alloggi popolari, erano famiglie dove c'era tendenzialmente solo il marito che lavorava, moglie e figli e molte volte anche parecchi figli a carico e quindi giustamente sono stati assegnati questi alloggi a canoni molto agevolati; queste situazioni però poi negli anni sono cambiate, sono rimasti in questi alloggi gli anziani, i figli probabilmente se ne sono andati, magari ne è rimasto qualcuno ma nel frattempo è cresciuto e magari ha anche un reddito e quindi ci sarebbe tutta una situazione da andare a rivedere ma non per buttare in mezzo alla strada

nessuno perché nessuno va privato dell'abitazione ma magari per chiedere un'integrazione a quel canone che ancora oggi magari è fortemente agevolato: con quell'integrazione si potrebbe andare ad aiutare coloro che invece oggi entrano in una nuova emergenza che sono una categoria diversa verso quelle persone che sono invece oggi pensionate. Questa è una cosa che richiede sicuramente impegno e sacrificio però...però va fatto. Ricordo anche un dato impressionante che tra tutte le varie tipologie cioè alloggi popolari e tutte le altre categorie, ce ne sono almeno tre o quattro di categorie, in Venaria ce ne sono oltre 1.000 che è un gran numero perché se lo dividiamo per le famiglie che sono circa 12.000 vuol dire che c'è un alloggio popolare o comunque delle categorie chiamiamole a canoni agevolati, c'è un alloggio ogni 100-120 famiglie, non è poco però ce n'è costantemente bisogno, in più ce ne sarà ancora più necessità se la crisi continua a mordere così come abbiamo visto in questi ultimi anni e quindi bisogna mettere mano a tutto, non si può guardare solo una parte e non guardare il contesto generale perché questi 33 alloggi quando saranno terminati assessore lei lo sa, in un batter d'occhio saranno pieni. Risolviamo, risolviamo quasi nulla, quasi nulla. Certo se con quei soldi ne facevamo 50 accontentavamo 17 famiglie in più e con quei soldi se ne potevano fare 50.

**RENNA:**altri interventi? Consigliere Pollari, prego.

**POLLARI:**si. Cerco di guadagnarli il gettone. Allora, io non ho naturalmente e non abbiamo come gruppo problemi sul regolamento che è un atto dovuto che ehm diciamo le modifiche effettuate sono quelle che la legge regionale impone, abbiamo qualche dubbio rispetto al fatto che dietro il regolamento ci sia in questo momento in questo Comune una politica della casa popolare sapendo che la casa è uno degli indicatori principali che individuano lo stato di crisi, di fatto quando cessa per ampie fasce di popolazione la possibilità di contrarre mutui, di pagare affitti sul libero mercato, di onorare gli impegni presi è chiaro che la pressione sulla casa pubblica si fa sempre più forte. Questa naturalmente era una questione che era già presente, che è già presente da anni sul territorio venariense che rispetto ad altri comuni denota da sempre, credo che la questione non sia cambiata negli ultimi anni, un reddito pro capite mediamente più basso di quello degli altri comuni simile al nostro quindi con una popolazione più fragile esposta maggiormente ai cambiamenti e alle vicende della crisi ed è per questo che si richiede che il Comune oltre a fare gli adempimenti diciamo burocratici normali abbia un'idea e una politica. Ora a me fa piacere che l'assessore abbia menzionato il fatto che a Venaria in questo momento ci sono dei cantieri, peccato che questa è la fotografia di quello che ha messo in piedi l'Amministrazione precedente e che l'Amministrazione attuale non ha fatto e non ha aggiunto niente alle politiche per la casa che erano state fatte, non solo ma non ha diciamo adeguatamente portato a termine gli investimenti e le risorse che sono state spese sulla città. Io non entro nel merito di quello che dice Baietto perché non è compito delle amministrazioni, è compito di un ente che oggi è in mano alla Regione, presidente e consiglio d'Amministrazione in mano alla Regione che è l'ATC, come dire? Fare le case. Se la Regione ritiene che si possano case popolari a 1.000, 900 e 800 ben venga quindi come dire? Il problema che i comuni non possono essere chiamati alla responsabilità di definire quanto costa a metro quadro visto che è obbligatorio rivolgersi all'agenzia regionale per la casa attraverso le sue articolazioni provinciali e in particolare per il Comune di Venaria fare riferimento all'ATC di Torino che è quella che bandisce, progetta e costruisce però per esempio ricordo a tutti che andiamo anzi voi andate perché io non ci vado mai a fare le commissioni e davanti c'è un monumento allo spreco perché ci sono degli alloggi costruiti con risorse pubbliche che devono essere alloggi per i disabili che tutt'ora sono chiusi. Io credo che l'Amministrazione farebbe bene anche a rendere conto ai cittadini e soprattutto alle persone deboli che avrebbero diritto ad andarci cioè ai disabili della situazione e invece noi sono tre anni che non sappiamo nulla delle vicende di quegli alloggi ma non solo: abbiamo sentito testé dire dall'assessore che è chiaro che si fa programmazione sulla costruzione di nuove case diciamo in tempistiche che vanno al di fuori del mandato perché tra recuperare le risorse, progettare, appaltare e risolvere problemi burocratici è chiaro che difficilmente un'Amministrazione che avvia inaugura le opere pubbliche e in particolare le case popolari. Ora mi chiedo e faccio questa domanda: se questa Amministrazione lascerà alla prossima qualcosa, non dico i 33 alloggi che l'assessore Russo mi auguro non per lui ma per i cittadini che sono in affitto lo inaugurerà entro la fine del mandato se ci riesce ad arrivare ma che cosa sta facendo l'assessore Russo e la Giunta tutta per far sì che la prossima Amministrazione ne inauguri non dico altrettanti ma almeno la metà, è quello che so io ma spero di essere smentito perché qui non è questione di principio politico ma è questione di etica del modo di interpretare la propria funzione politica. Io non sarei contento come dire? Del mio mandato se non riuscissi a fare qualcosa di più di quello che ho trovato. Ora sul piano della casa pubblica credo per quello che so io, sono pronto a ricredermi e ripeto perché qui non scherziamo con i bisogni dei cittadini che questa Amministrazione non ha fatto nulla di più di quello che la precedente Amministrazione aveva preparato; io mi auguro invece che questa Amministrazione oltre a fare carte come quella che ci cingiamo a votare adesso predisponga nell'interesse dei cittadini bisognosi qualcosa di più e che la prossima Amministrazione abbia un patrimonio immobiliare un pochettino più ampio come quello che noi abbiamo cercato di fare nella passata Amministrazione, questo lo dico perché tra le tante magagne che ci sono in questo paese che andrebbe risanato di sana pianta c'è anche come dire? Il problema che chi arriva della equità delle assegnazioni. Ora è vero che ehm i comuni per forza di cose hanno imparato e credo che sempre di più i comuni assegnino le case alle persone che hanno più bisogno ma è vero che questo paese, non questo Comune non ha gli strumenti per verificare quando le condizioni cambiano quindi ha la possibilità di mandare via gli inadempienti cioè chi non paga, chi viene sfrattato ma spesso ci sono anche soggetti che magari dichiarano il falso, non fanno l'Isee oppure cambia la loro condizione rispetto quando hanno ricevuto in assegnazione la casa popolare che assolutamente non vengono toccati, rimangono nella casa popolare, spesso abbiamo casi anche in questo comune di subaffitto e di cessione e di compravendita ma è un costume

assolutamente diffuso nel nostro paese e a me piacerebbe anche questo cioè capire quanti e vorrei magari facendo un'interrogazione la prossima volta per tutto il gruppo, quanti controlli in questi anni, quanti e quali controlli sono stati fatti e quali politiche messe in campo per dare equità anche a questa situazione che è quella dell'uso del patrimonio pubblico per fare un po' di equità e un po' di giustizia per migliorare in qualche modo la giustizia redistributiva che questa società difficilmente riesce a fare e certo bisogna avere coraggio eh, perché spesso queste situazioni sono critiche, spesso chi approfitta, chi occupa o chi mette residenze diciamo così aleatorie in camper in cantine in garage spesso come dire? Aggira la legge spesso con la connivenza anche degli apparati pubblici. Io vi chiedo anche e sarebbe stato positivo che l'Amministrazione rendicontasse l'assessore alla casa e l'Amministrazione rendicontasse periodicamente su come fa equità col patrimonio edilizio abitativo pubblico che gestisce a fronte di un'emergenza sempre più grande, emergenza a cui per fortuna almeno per 33 alloggi nella passata Amministrazione si è cercato non solo per 33 ma anche per gli alloggi che abbiamo comprato sul libero mercato ricordo anche e, anche su questo non è arrivata più né in commissione né al consiglio alcuna relazione sull'utilizzo e sulla situazione di questo patrimonio che il Comune con tanti sacrifici rinunciando magari a fare qualche asfaltatura, a rinunciare a qualche orpello di questa città ha fatto nella passata Amministrazione che invece nonostante anche oggi sui giornali c'è scritto che i prezzi delle case diminuiscono mi pare che di nuovo questa Amministrazione con l'attuale non abbia assolutamente proseguito in quel piccolo sacrificio di mettere da parte dei soldi e ogni tanto comprare qualche alloggio per aumentare la disponibilità pubblica.

**RENNA:**altri interventi? No è già intervenuto due volte assessore. Se ci sono altri interventi. Allora dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto. Consigliere Gianasso, prego.

**GIANASSO:**si. Grazie presidente, per dire che il mio voto sarà di astensione su questa delibera perché ritengo giusto normare questo tipo di cose perché naturalmente vanno...vanno verso il periodo di crisi che sta passando la nostra nazione, trovo anche che va verso un indirizzo per le giovani coppie che naturalmente iniziano a lavorare da poco e magari intraprendono una strada di andare a vivere da sole e per cause perdita lavoro o malattia etc vanno a perdere la causa, quindi ritengo giusto che comunque gli sia concesso ehm di avere una casa popolare e va anche diciamo questa delibera verso le famiglie con figli a carico e comunque famiglie con figli a carico che comunque sfortunatamente anche qua magari i genitori per cause di crisi etc l'azienda li lascia a casa dal lavoro e anche qui naturalmente bisogna andare incontro a queste, a queste famiglie. Un'altra classe popolare sono i disabili, naturalmente anche qua bisogna andare a vedere le condizioni in cui magari un disabile da solo vive con grossi problemi di mobilità all'interno della casa e giustamente credo che anche qui bisogna andare incontro a queste situazioni...

**RENNA:**perfavore.

**GIANASSO:**però qui dico anche all'assessore, ecco perché il mio voto è di astensione, dico che comunque le 33 case secondo me non riescono ad andare a soddisfare il fabbisogno della città in questo momento con questa crisi economica che comunque sta battendo sulla nostra nazione. Ritengo comunque che bisogna andare avanti, bisogna fare sempre meglio e bisogna cercare di trovare nuove soluzioni per cercare di favorire questo tipo di fenomeno. Grazie.

**RENNA:**consigliere Echinoppe, prego.

**ECHINOPPE:**si. Il nostro gruppo voterà a favore di questa delibera come già espresso dal mio capogruppo anche in funzione di questa emergenza abitativa che è sul territorio, noi abbiamo votato anche una mozione in questo consiglio comunale nel 2010 che andava in questa direzione per quanto era concernente l'emergenza abitativa. Sulla questione dei controlli concordo con quanto esposto prima che bisogna fare i controlli sulle dichiarazioni Isee, io credo che valga a 360° non solo per le questioni abitative ma anche per le questioni delle mense e tutto quanto perché insomma questi controlli a Torino e in diversi comuni già li fanno con delle scoperte come dire? Eclatanti e quindi voglio dire chi ha veramente bisogno è già tutelato poi ci sono i furbetti di turno che fanno delle azioni diciamo non consone. Credo che sulle case ATC sia l'ATC a fare i controlli però insomma il Comune può fare la sua parte.

**RENNA:**altri interventi? Consigliere De Candia, prego.

**DE CANDIA:**grazie presidente. Io credo che in questo periodo così buio e triste in mancanza di lavoro e di case non credo che i comuni specialmente il nostro Comune se avesse le risorse per acquisire anche piccoli appartamenti per metterli a disposizione delle persone che purtroppo oggi non hanno più reddito necessario per poter pagare un affitto di un certo livello lo farebbe sicuramente e, credo che il Comune di Venaria farà di tutto e sta cercando di trovare le soluzioni per adempiere a questo problema gravoso che non solo questo Comune ha ma che ce l'hanno tutti i comuni d'Italia. Grazie presidente.

**RENNA:**consigliere Ippolito, prego.

**DE CANDIA:**io voterò a favore di questa delibera.

**RENNA:**consigliere Ippolito, prego.


**IPPOLITO:**grazie presidente. Per confermare il voto del Partito Democratico a questa delibera e al lavoro fatto e anche a sentire le sollecitazioni di quanto la discussione in aula è nata dove poter apportare i giusti incentivi e i giusti miglioramenti a quello che potrebbe essere una delle soluzioni a questo problema che vorrei ricordare è schiacciato dalla crisi e che sicuramente bisognerà per equità fare dei controlli con le dovute maniere vista anche la situazione di morosità incolpevole o colpevole che comunque condanna non solo il nostro personale ma le nostre famiglie e Venaria.

**RENNA:**altri interventi? Dichiaro chiusa la fase della dichiarazione di voto, metto in votazione la delibera. Prego, votare. Consigliere Vullo. Manca qualcuno? Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 29, 7 astenuti, votanti 22,


favorevoli 22, il consiglio approva; metto in votazione l'immediata esecutività. Prego, votare. Sindaco. De Candia.  
Dichiaro chiusa la votazione, risultato: presenti 29, 7 astenuti, votanti 22, favorevoli 22, il consiglio approva. 1° punto  
del supplemento all'ordine del giorno.

Del che il presente verbale.

IL PRESIDENTE  
Domenico Renna



IL VICE SEGRETARIO GENERALE  
Livio Botero



---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune dal - 5 APR. 2013 per 15  
giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.

Addi - 5 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE



---

**DIVENUTA ESECUTIVA**, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in data 25 MAR. 2013  
 resa immediatamente eseguibile  
 dopo il decimo giorno dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio

Addi - 5 APR. 2013



IL SEGRETARIO GENERALE

